SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 263**

GAZZETTA UFFICIALE
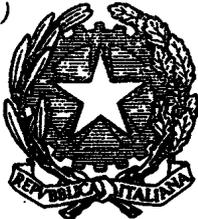
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 28 ottobre 1988, n. 473.

Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE relativa alle unità di misura, sono apportate le modifiche seguenti:

a) la definizione dell'unità di lunghezza di cui al punto 1.1 del capitolo I è sostituita dalla seguente:

«*Unità di lunghezza.*

Il metro è la lunghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto in un intervallo di 1/299792458 di secondo.

(17ª CGPM, 1983, Ris. 1)»;

b) nel capitolo I, punto 4:

1) la tabella è completata con le voci seguenti:

«

GRANDEZZA	Unità		
	Nome	Simbolo	Valore
Pressione sanguigna e pressione degli altri liquidi organici	millimetro di mercurio	mm Hg (*)	1 mm Hg = 133,322 Pa
Sezione efficace	*barn*	b	1 b = 10^{-28} m^2

»;

2) il testo dell'avvertenza è sostituito dal seguente:

«I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 10^2a è tuttavia denominato "ettaro"»;

c) nel capitolo II:

1) è soppressa l'unità di misura per la pressione sanguigna che figura nella tabella;

2) il testo dell'avvertenza è sostituito dal seguente:

«I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3 del capitolo I si applicano alle unità ed ai simboli della presente tabella, ad eccezione del simbolo º».

Art. 2.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, ad adeguare alle direttive comunitarie in materia le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, concernente l'attuazione della direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, nonché del relativo allegato come modificato dalla presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 856):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 12 febbraio 1988.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 16 marzo 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 12ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato l'11 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2770):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 9 giugno 1988, con pareri delle commissioni I e XII.

Esaminato dalla X commissione il 22 settembre 1988 e approvato il 6 ottobre 1988.

88G0537

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 21 ottobre 1988.

Nomina delle commissioni elettorali centrale e circoscrizionale per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 1988 che ha fissato al 27 novembre 1988, con prosecuzione fino alle ore 14 del giorno successivo, le elezioni dei rappresentanti del personale al consiglio di amministrazione;

Visto il telescritto n. 21349, 8.775 del 29 luglio 1988, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio assenso a che il Ministero della marina mercantile costituisca una sola commissione elettorale circoscrizionale, a fianco della commissione elettorale centrale;

Ritenuto di dover provvedere alla istituzione della circoscrizione elettorale unica per tutto il territorio nazionale, e alla nomina della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Vista la comunicazione del presidente della Corte dei conti con la quale è stato designato il consigliere dott. Angelo Testa quale presidente della commissione elettorale centrale;

Sentito il consiglio di ammistrazione nella seduta del 12 ottobre 1988;

Decreta:

Art. 1.

È istituita una circoscrizione elettorale competente per tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è così costituita:

Presidente:

consigliere dott. Angelo Testa.

Componenti:

dott. Agostino Tiraborelli;
dott.ssa Annamaria Canfora;
dott.ssa Maria Gabriella Farinaro;
Graziella Gasperini;
Mario Guarrera;
Giuseppe Lanzellotti.

La prima convocazione della commissione elettorale centrale è fissata per il giorno 24 ottobre c.a.

La commissione elettorale circoscrizionale è così costituita:

Presidente:

dott. Francesco Cragnotti.

Componenti:

dott.ssa Filomena Silvestri;
dott. Giovanni Zacchi;
Fausto Pettinelli;
Enrico Iudicone;
Lucia Rinaldi;
Valentino Zazza.

Le due commissioni avranno sede in Roma presso il Ministero della marina mercantile.

Roma, addì 21 ottobre 1988

Il Ministro: PRANDINI

88A4454

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 ottobre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Italian Gift and Gold Selection - Società cooperativa a r.l., in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa Italian Gift and Gold Selection - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Italian Gift and Gold Selection - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Firenze, costituita per rogito notaio dott. Nasti di Firenze, in data 19 maggio 1984, rep. n. 43927 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Claudio Vivaldi, nato a Pisa l'8 aprile 1955, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A4443

DECRETO 24 ottobre 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Produttori agricoli - Società cooperativa a r.l., in Firenze, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa Produttori agricoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La cooperativa Produttori agricoli - Società a responsabilità limitata, con sede in Firenze, costituita per rogito notaio Edilio Ritzu di Firenze, in data 20 settembre 1956, rep. n. 30682, iscritta al n. 13190/56 del registro società del Tribunale di Firenze, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Rossignoli rag. Walter, residente in Firenze, via C. Landino, 5;

Querci avv. Carlo, residente in Firenze via dei Corsi, 3;

Zamboni dott. Giovanni, residente in Firenze, via dei Gondi, 2,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1988

Il Ministro: FORMICA

88A4444

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 giugno 1988.

Restituzione dell'imposta di fabbricazione sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine contenute nei prodotti farmaceutici esportati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924;

Sentito il laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Decreta:

della

Art. 1.

È ammessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine impiegate nella fabbricazione di preparazioni farmaceutiche e specialità medicinali.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine è commisurata alla quantità di glucosio, maltosio o analoghe sostanze zuccherine, contenuta in detti prodotti ed accertata mediante analisi dei relativi campioni da parte dei competenti laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Art. 2.

Il fabbricante che intenda preparare i prodotti di cui all'art. 1 deve farne regolare domanda al Ministero delle finanze indicando:

1) denominazione e sede della ditta fabbricante;
2) la natura e l'ubicazione dell'opificio;
3) le materie che intende impiegare;
4) il processo seguito nella lavorazione dei prodotti.

Il Ministero, riconosciuta l'opportunità di accogliere la domanda, provvede a disciplinare la concessione.

Art. 3.

Per la restituzione dell'imposta sui prodotti suindicati saranno seguite le norme e formalità vigenti riguardo agli altri prodotti, ammessi, quando si esportano, alla restituzione dei diritti sulle materie prime.

Art. 4.

La restituzione di cui al precedente art. 1 sarà convertita in abbuono qualora lo zucchero impiegato sia tuttora vincolato all'imposta di fabbricazione e nello stabilimento esista servizio di vigilanza da parte degli agenti dell'amministrazione finanziaria.

Roma, addì 4 giugno 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4445

DECRETO 18 ottobre 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendente di finanza di Messina dalla quale risulta che il 22 e 23 settembre 1988 quel direttivo ufficio non ha funzionato a causa dell'avvenuta disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Messina è accertato per i giorni 22 e 23 settembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4411

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 ottobre 1988.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Torino, intesa ad ottenere per l'istituto di chirurgia d'urgenza l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 3 maggio 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 27 settembre 1988;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Torino è autorizzato alle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il complesso operatorio del centro di cardiochirurgia dell'Università di Torino.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Olivero prof. Sergio, direttore dell'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Torino;

Enrichens dott. Francesco, aiuto dell'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Torino;

Ibba prof. Franco, professore associato dell'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Torino;

Foco prof. Alberto, professore associato dell'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Torino;

Sanfelici prof. Giovanni, professore associato dell'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Torino;

Galligani prof. Roberto, professore associato dell'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Torino;

Garbarino dott. Aldo, aiuto dell'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Torino;

Serenthà dott. Ugo, assistente dell'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Torino;

Benedetto dott. Giuseppe, assistente dell'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Torino;

Bertoldo dott. Ugo, ricercatore, confermato dell'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Torino;

Mao dott. Patrizio, medico frequentatore dell'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Torino;

Pattono prof. Roberto, direttore dell'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università degli studi di Torino;

Fagiano prof. Giacomo, professore associato dell'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università degli studi di Torino;

Tempia prof. Augusto, professore associato dell'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università degli studi di Torino;

Orecchia prof. Carlo, professore associato dell'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università degli studi di Torino;

De Costard dott. Franco, aiuto dell'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università degli studi di Torino;

Barberis dott. Bruno, aiuto dell'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università degli studi di Torino;

Manno dott. Emilpaolo, assistente dell'istituto di anestesia e rianimazione dell'Università degli studi di Torino,

a condizione che tali attività siano svolte con la partecipazione di almeno uno dei componenti dell'equipe che realizzerà il trapianto.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A4449

DECRETO 10 ottobre 1988, n. **474**.

Norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 9 maggio 1950, n. 307, la legge 19 maggio 1967, n. 378 e la legge 21 dicembre 1978, n. 861, concernenti il rifornimento idrico delle isole minori;

Visto l'art. 40 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 5 febbraio 1979, n. 355/79;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 che recepisce la direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987;

Ritenuto necessario garantire il trasporto igienico delle sostanze alimentari liquide sfuse e dell'acqua potabile, in particolare per il rifornimento idrico delle isole minori;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le norme del presente decreto si applicano al trasporto marittimo di acqua potabile, di sostanze alimentari liquide sfuse, idrosolubili e liposolubili.

Art. 2.

Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per il trasporto delle sostanze di cui all'art. 1, distinta per acqua potabile e sostanze

alimentari idrosolubili e per sostanze alimentari liposolubili, viene rilasciata dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'ambiente previo accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria della nave cisterna da parte dell'apposita commissione di cui all'art. 5.

2. Le navi autorizzate ai sensi del comma 1 devono essere impiegate esclusivamente per il trasporto delle sostanze di cui all'art. 1, pena la revoca dell'autorizzazione.

3. Le navi autorizzate al trasporto delle sostanze alimentari idrosolubili non possono essere utilizzate per il trasporto promiscuo e/o alternativo delle sostanze alimentari liposolubili e viceversa.

Art. 3.

Modalità della domanda di autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, diretta contestualmente al Ministero della marina mercantile e al Ministero della sanità, deve contenere:

a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'armatore;

b) gli estremi di identificazione della nave cisterna;

c) l'indicazione delle sostanze alimentari liquide al cui trasporto si intende destinare la nave cisterna.

2. Alla domanda deve essere allegata:

a) la dichiarazione di classe rilasciata dal registro italiano navale con l'indicazione del tipo di abilitazione e degli estremi delle ultime visite effettuate, comprese quelle speciali;

b) la documentazione concernente le caratteristiche tecnico-costruttive della nave, riferita in particolare agli impianti ed alle strutture delle cisterne nonché ai relativi materiali di costruzione o di rivestimento impiegati, correlata da piani generali in scala non inferiore a 1:100, da notizie sui principali servizi generali di bordo di rilevanza ai fini igienico-sanitari, nonché dall'indicazione dei criteri tecnici e delle modalità delle operazioni di sanificazione delle cisterne.

Art. 4.

Adeguamento al regime autorizzativo

1. Le navi cisterna di nuova costruzione, da destinare al trasporto delle sostanze di cui all'art. 1, sono soggette al regime autorizzativo indicato all'art. 3.

2. Le navi cisterna adibite al trasporto delle sostanze alimentari di cui all'art. 1, sono tenute ad uniformarsi al regime autorizzativo di cui all'art. 3 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. È consentito alle navi in esercizio per il trasporto di sostanze non alimentari, che non abbiano superato dieci anni di età, l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto per il trasporto delle sostanze di cui all'art. 1.

4. L'adeguamento di cui al comma 3 per il trasporto delle sostanze di cui all'art. 1 è altresì consentito alle navi acquistate all'estero, che non abbiano superato i dieci anni di età, e che siano state già adibite al trasporto di sostanze liquide alimentari.

5. I lavori di trasformazione, documentati da specifica tecnica e da disegni illustrativi da allegare alla domanda di cui all'art. 3, devono essere sottoposti al preventivo esame della commissione tecnica di cui all'art. 5.

Art. 5.

Commissione tecnica

1. È istituita una commissione tecnica, di durata quadriennale composta da un dirigente tecnico del Ministero della marina mercantile, con funzione di presidente, da un rappresentante del ruolo tecnico dello stesso Ministero, da due rappresentanti del ruolo tecnico del Ministero della sanità appartenenti rispettivamente alla Direzione generale dei servizi per l'igiene pubblica e alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione nonché da un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

Essa può, avvalersi della collaborazione di un rappresentante del Registro italiano navale, del locale ispettorato e del medico dell'ufficio di sanità marittima competente per il porto in cui si trova la nave cisterna.

2. La commissione, sulla base della documentazione acquisita agli atti dai Ministeri della marina mercantile e della sanità, deve accertare, eventualmente anche attraverso apposito sopralluogo, l'idoneità tecnico-sanitaria della nave cisterna al trasporto delle sostanze di cui all'art. 1.

3. La commissione è nominata con decreto interministeriale del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente.

4. Gli oneri comunque connessi all'attività della commissione, ivi comprese le spese di viaggio e soggiorno, nonché l'indennità di missione nella misura prevista secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, sono a carico della società richiedente.

Art. 6.

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2 ha durata quadriennale ed è rinnovabile su domanda dell'interessato, previa nuova ispezione da parte della commissione di cui all'art. 5.

5. Nel caso in cui la nave, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, venga sottoposta a interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione che interessino gli impianti del carico, l'autorizzazione deve comunque essere rinnovata.

Art. 7.

Requisiti delle navi cisterna

1. Le navi cisterna devono avere i seguenti requisiti tecnico-sanitari:

A) *Cisterne del carico.*

a) serbatoio ad unico o piu comparti separati da diaframmi verticali, con pareti interne ad angoli smussati o raccordati in modo che le operazioni di pulizia, disinfezione e lavaggio si possano eseguire agevolmente e l'acqua di lavaggio possa defluire senza ristagni;

b) boccaporti o passi d'uomo di adeguate dimensioni per un facile accesso all'interno, forniti di sistemi di chiusura a tenuta, muniti di idonee guarnizioni e che consentano l'applicazione di sigilli; le mastre dei boccaporti devono avere una altezza tale da assicurare un adeguato riempimento delle cisterne in relazione all'assetto della nave;

c) bocche e/o attrezzature mobili di lavaggio in numero tale da poter rendere la sanificazione a getto sotto pressione il più possibile uniforme ed efficace in ogni punto dei serbatoi e che consentano l'applicazione di sigilli;

d) pareti o superfici interne e strutture varie, come boccaporti, bocche di lavaggio, tubisonda, tubazioni, valvole, raccorderia, guarnizioni, comunque destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari trasportate, costituite o rivestite da materiali rispondenti ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, relativo ai materiali destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395;

e) dispositivi di attacco per il carico delle sostanze alimentari di cui all'art. 1 con caratteristiche tali da consentire facilmente la detersione, la disinfezione ed il lavaggio; i punti di attacco di carico e scarico devono essere adeguatamente protetti da contaminazione esterne;

f) valvole di tipo sanitario che consentano l'applicazione di sigilli; per «valvola di tipo sanitario» deve intendersi un particolare sistema di intercettazione strutturato secondo criteri tali da risultare facilmente smontabile, disinfettabile e lavabile;

g) raccorderia, guarnizioni ed ogni altro accessorio della cisterna e degli impianti di carico e scarico strutturati ed applicati in maniera tale da evitare ristagni;

h) adeguati dispositivi di sanificazione a getto;

i) eventuali tubazioni non facenti parte dell'impianto di carico e scarico, passanti per motivi tecnici attraverso la cisterna stessa, devono essere protette da altre tubazioni di acciaio inossidabile, rispondente ai requisiti del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395.

B) *Giranti delle pompe di carico e scarico.*

Le pompe di carico e scarico devono essere in acciaio inossidabile del tipo previsto dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395, ovvero nel caso di navi esistenti, costituite o rivestite di materiali rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa predetta.

C) *Manichette.*

Le manichette del carico e dello scarico devono essere costituite da materiali conformi alle norme di cui al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395.

D) *Impianto di imbarco-sbarco zavorra.*

L'impianto di imbarco-sbarco zavorra deve essere completamente indipendente da quello del carico ed in nessun punto ad esso connesso.

E) *Doppi fondi.*

Nel caso di navi dotate di doppi fondi nella zona del carico, questi dovranno contenere, qualora necessario, esclusivamente acqua di zavorra.

F) *Sfoghi d'aria.*

Ogni cisterna deve essere dotata di tubi di sfogo d'aria di adeguata altezza, provvisti all'estremità di dispositivi atti ad impedire eventuali inquinamenti.

Art. 8.

Navi cisterna della marina militare

La normativa del presente decreto non si applica alle navi cisterna della marina militare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 ottore 1988

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 307/1950 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 13 giugno 1950.

— La legge n. 378/1967 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 14 giugno 1967.

— La legge n. 861/1978 (Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1979.

— L'art. 40 del regolamento CEE n. 355/79 dispone quanto segue:

«1. I prodotti oggetto del presente titolo possono essere collocati o trasportati soltanto in recipienti:

a) puliti all'interno;

b) che non esercitino un'azione nociva sull'odore, sul gusto o sulla composizione del prodotto in questione;

c) composti o rivestiti internamente di materiali ammessi al contatto delle derrate alimentari;

d) destinati unicamente a contenere o trasportare prodotti alimentari.

2. L'utilizzazione dei recipienti può essere sottoposta a talune condizioni da determinare che garantiscano in particolare:

a) la conservazione delle caratteristiche organolettiche e della composizione dei prodotti;

b) la distinzione della qualità e dell'origine dei prodotti.

3. I recipienti per il magazzinaggio dei prodotti di cui al presente titolo sono contrassegnati in caratteri indelebili, in modo che l'organismo incaricato del controllo possa procedere ad una rapida identificazione del loro contenuto mediante i registri o i documenti che li sostituiscono.

Tuttavia, per i recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, riempiti dello stesso prodotto ed immagazzinati insieme nella stessa partita, la marcatura dei recipienti può essere sostituita da quella della partita, purché tale partita sia nettamente separata dalle altre.

4. Può essere previsto che i recipienti adibiti al trasporto, specie le autocisterne, i carri-cisterna e le navi-cisterna, rechino in un punto ben visibile e in caratteri indelebili:

a) una menzione che indichi che tali recipienti sono ammessi per il trasporto delle bevande dei prodotti alimentari;

b) delle istruzioni speciali per la loro pulizia».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 30 giugno 1988; in particolare l'art. 11 dispone quanto segue:

«Art. 11 *(Controlli)*. — 1. Per verificare la buona qualità delle acque destinate al consumo umano, sono esercitati inoltre controlli periodici;

a) alla sorgente, ai pozzi ed al punto di presa delle acque;

b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;

c) alla rete di distribuzione.

2. I controlli sono interni al servizio acquedottistico o esterni se effettuati da uffici del Servizio sanitario nazionale.

3. Le acque destinate al consumo umano distribuite mediante autoveicoli o natanti devono essere sottoposte a controlli igienico-sanitari estesi anche all'idoneità del mezzo di trasporto».

— Nel D.M. 21 marzo 1973 vengono stabilite le norme relative all'autorizzazione ed al controllo dell'idoneità degli oggetti preparati con materiali diversi e destinati a venire in contatto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

Nota all'art. 7:

Per ciò che concerne il D.M. 21 marzo 1973 si veda nelle note alle premesse.

88G0538

DECRETO 27 ottobre 1988.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania all'inclusione di alcuni sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico con decreto ministeriale 13 luglio 1987.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1987 con il quale l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Catania è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania, in data 22 aprile 1988, intesa ad ottenere l'inclusione dei sanitari: dott.ssa Francesca Cavallaro, dott. Salvatore Randazzo, dott. Francesco Spina, dott. Carmelo Bognanni, dott. Luigi Consoli, dott. Teresio Avitabile, dott. Maurizio Uva, dott. Mario Caccamo, dott. Massimo Di Pietro, dott. Salvatore Faro, dott. Francesco Lanzafame, dott. Marcello Santocono, nell'équipe già autorizzata ad effettuare le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico con il summenzionato decreto ministeriale 13 luglio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 27 settembre 1988;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Catania è autorizzato ad includere, nell'équipe già autorizzata ad effettuare le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico con decreto ministeriale 13 luglio 1987, i seguenti sanitari:

Cavallaro dott.ssa Francesca, assistente oculista;
Randazzo dott. Salvatore, ricercatore confermato;
Spina dott. Francesco, ricercatore confermato;
Bognanni dott. Carmelo, tecnico laureato;
Consoli dott. Luigi, tecnico laureato;
Avitabile dott. Teresio, medico interno;
Uva dott. Maurizio, medico interno;
Caccamo dott. Mario, medico interno;
Di Pietro dott. Massimo, medico interno;
Faro dott. Salvatore, medico interno;
Lanzafame dott. Francesco medico interno;
Santocono dott. Marcello, medico interno.

Art. 2.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A4446

DECRETO 27 ottobre 1988.

Autorizzazione all'ospedale Villa Sofia di Palermo all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 61 di Palermo, in data 21 luglio 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico per l'ospedale Villa Sofia di Palermo;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 12 luglio 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 27 settembre 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Villa Sofia di Palermo è autorizzato alle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie del padiglione «geriatrico» dell'ospedale Villa Sofia di Palermo.

Art. 3.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mannino prof. Roberto, primario della divisione di chirurgia d'urgenza dell'ospedale Villa Sofia di Palermo;

Ferruzza prof. Mariano, primario della divisione di chirurgia generale dell'ospedale Villa Sofia di Palermo;

Tavormina dott. Vincenzo, aiuto della divisione di chirurgia d'urgenza dell'ospedale Villa Sofia di Palermo;

Reina dott. Vincenzo, aiuto della divisione di chirurgia generale dell'ospedale Villa Sofia di Palermo;

Fazio dott. Vincenzo, assistente della divisione di chirurgia generale dell'ospedale Villa Sofia di Palermo;

Marino dott. Maurizio, assistente della divisione di chirurgia generale dell'ospedale Villa Sofia di Palermo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 61 di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A4447

DECRETO 27 ottobre 1988.

Autorizzazione all'Università degli studi di Palermo all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Palermo, in data 6 luglio 1987, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico per l'istituto di patologia chirurgica R;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 12 luglio 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 27 settembre 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Palermo è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso l'istituto di patologia chirurgica R.

Art. 3.

Le operazioni di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Rapisarda prof. Leopoldo Manlio, direttore della cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Romano prof. Maurizio, aiuto presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Buscemi prof. Giuseppe, aiuto presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Palermo dott. Antonino, ricercatore presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Proto dott. Eligio, medico interno presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Cavallaro dott. Salvatore, medico interno presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Lo Monte dott. Attilio, medico interno presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Iatrino dott. Giovanni, medico interno presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Catania dott. Leonardo, medico interno presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Lipari dott. Antonino, medico interno presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo.

Le operazioni di cui al punto *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Rapisarda prof. Leopoldo Manlio, direttore della cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Romano prof. Maurizio, aiuto presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Buscemi prof. Giuseppe, aiuto presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Palermo dott. Antonino, ricercatore presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Proto dott. Eligio, medico interno presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Cavallaro dott. Salvatore, medico interno presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Lo Monte dott. Attilio, medico interno presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

La Verde dott. Francesco, medico interno presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Spinnato dott. Giovanni medico interno presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo;

Fricano dott. Salvatore, medico interno presso la cattedra di patologia chirurgica R dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1988

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

88A4448

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 ottobre 1988.

Modificazioni alle disposizioni generali ed alle condizioni di applicazione contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 1982 in materia di tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale, relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopracitata;

Visto il decreto 18 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982, concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Considerato che l'accordo concluso l'11 dicembre 1987 tra le rappresentanze dei vettori professionali e quelle dell'utenza prevede riduzioni tariffarie per i contratti particolari in funzione del volume del traffico, della loro durata e del rapporto diretto tra vettore ed utente, nonché nuove disposizioni relative alla riduzione tariffaria per i contratti stipulati senza l'intervento dell'ausiliario;

Ritenuta l'opportunità di approvare disposizioni in materia di contratti particolari e di contratti stipulati direttamente tra utente e vettore senza l'intervento dell'ausiliario, quale figura individuata dall'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modifiche alle tariffe ed alle disposizioni generali e condizioni di applicazione per i trasporti di merci su strada per conto di terzi, eseguiti nel territorio italiano, contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 1982.

Le predette tariffe e condizioni sono obbligatorie ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

Modifiche dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 1982 e sostituzione della tabella E.

Il primo comma dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione del decreto ministeriale 18 novembre 1982 è sostituito dai seguenti:

«Fino al 30 giugno 1989 se, previo impegno, il mittente fa eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate chilometro complessive indicate nella tabella *E*, le tariffe minime applicabili e le relative maggiorazioni vanno ridotte secondo le percentuali nella medesima indicate.

Quando il contratto particolare di trasporto è concluso direttamente tra il mittente e il vettore senza l'intervento dell'ausiliario — come individuato dall'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298 — gli sconti suddetti possono raggiungere la percentuale del 7 per cento».

La tabella *E* è sostituita dalla seguente:

TABELLA *E*

RIDUZIONE PERCENTUALE DELLE TARIFFE MINIME
(in relazione alle tonnellate/chilometro assicurate per trimestre)

Classe di peso	4%	6%
280	300.000	400.000
230	270.000	360.000
200	240.000	320.000
100	120.000	160.000
50	60.000	80.000

Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Per i contratti particolari stipulati con riferimento alle seguenti condizioni:

volume di traffico;
durata dei contratti;
produttività dei servizi;
aggregazione e qualificazione delle imprese possono essere concordati maggiori sconti a seguito degli accordi economici collettivi previsti al precedente comitato.

Art. 3.

Nuove disposizioni per la contrattazione diretta tra mittente e vettore

Dopo l'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione del decreto ministeriale 18 novembre 1982 è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-*bis* (*Contrattazione diretta*). — Se, indipendentemente dalla quantità di merci trasportate, il contratto viene concluso direttamente tra mittente e vettore, senza l'intervento dell'ausiliario — quale figura individuata dall'art. 55 della legge 6 giugno 1974, n. 298 — si applica lo sconto del 5 per cento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto le figure di mittente e vettore sono definite come segue:

mittente e la persona fisica o giuridica a cui nome è stipulato il contratto di trasporto e che deve corrispondere la tariffa;

vettore è l'impresa di autotrasporto ovvero la persona fisica o giuridica che, avendo la disponibilità dei mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività di trasporto, sia iscritta, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche, all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi, e sia titolare dell'autorizzazione insistente sul veicolo a mezzo del quale viene eseguito il trasporto».

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 ottobre 1988

Il Ministro: SANTUZ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 13, primo comma, del D.M. 18 novembre 1982, è il seguente:

«Se, previo impegno, il mittente fa eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate-chilometro complessive indicate nella tabella *E*, le tariffe minime applicabili e le relative maggiorazioni vanno ridotte secondo le percentuali nella medesima indicate».

Si riporta il testo della tabella *E* del D.M. 18 novembre 1982, sopracitata in nota:

TABELLA *E*

RIDUZIONE PERCENTUALE DELLE TARIFFE MINIME

(in relazione alle tonnellate-chilometro assicurate per trimestre, per classi di distanza e di peso)

Classi di peso	0-200 km		200-400 km		Oltre 400 km	
	riduzione del		riduzione del		riduzione del	
	5%	7,5%	5%	7,5%	5%	7,5%
....	190.000	250.000	250.000	335.000	300.000	400.000
....	175.000	230.000	220.000	295.000	270.000	360.000
....	160.000	210.000	200.000	268.000	240.000	320.000
....	80.000	105.000	100.000	134.000	120.000	160.000
....	40.000	52.000	50.000	67.000	60.000	80.000

88A4433

DECRETO 2 novembre 1988.

Modificazioni alle disposizioni generali ed alle condizioni di applicazione contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 1982 in materia di tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale, relativamente al trasporto delle merci voluminose.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, ed in particolare il titolo terzo della medesima relativo all'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, recante le norme di esecuzione del predetto titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982 recante l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale ed in particolare il quarto comma dell'art. 13 in cui è prevista la stipulazione di accordi economici collettivi fra le associazioni più rappresentative dei vettori e dell'utenza;

Considerato che le rappresentanze nazionali dei settori economici direttamente interessati dei vettori e della utenza hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in data 23 aprile 1987 e che in data 11 dicembre 1987 è stato del pari sottoscritto un accordo integrativo al sopra citato protocollo d'intesa con riferimento alla regolamentazione delle tariffe per il trasporto di «merci voluminose»;

Vista la pronuncia favorevole del comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori nel corso della riunione del 22 dicembre 1987, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge n. 298/74;

Ritenuta l'opportunità di una nuova regolamentazione delle condizioni particolari di applicazione delle tariffe obbligatorie per l'autotrasporto di merci per conto di terzi relativamente alle «merci voluminose»;

Decreta:

Articolo unico

Nell'art. 4 delle «Disposizioni generali e condizioni di applicazione» riportate in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982, recante l'«Approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio italiano», il secondo periodo del primo comma a partire dalle parole: «nel caso ...» fino alle parole «... veicolo impiegato.» è abrogato e viene sostituito dall'art. 4-*bis* riportato in allegato al presente decreto.

Roma, addì 2 novembre 1988

Il Ministro: SANTUZ

ALLEGATO

Art. 4-*bis*.

Merci voluminose

1) Sono esenti dall'obbligo delle tariffe i trasporti di merci di volume fino a 34 metri cubi.

2) Le tariffe relative ai trasporti di merci il cui peso sia inferiore a 350 kg per metro cubo si calcolano secondo le seguenti formule:

a) merci di peso fino a 147 kg per metro cubo.

$$T = \frac{t\,(V + 16)}{51}$$

b) merci di peso superiore a 147 kg fino a 350 kg per metro cubo:

$$T = \frac{t\,(V + 35)}{57}$$

Dove:

T = tariffe di trasporto;
t = tariffe minime della terza classe merceologica e classe di peso di 50 q.li delle merci di peso specifico maggiore di 350 kg per metro cubo;
V = volume della merce trasportata.

Le tariffe per i volumi delle merci trasportate e per le distanze tassabili, si calcolano secondo le regole fissate nel presente decreto, e ricavando il valore per chilometro con l'interpolazione lineare.

Si applica la tariffa per le merci di peso specifico fino a 147 chilogrammi per metro cubo, o quella per le merci di peso specifico maggiore di 147 e fino a 350 chilogrammi per metro cubo, secondo che, dividendo la portata utile del veicolo per i metri cubi, si ottiene un rapporto minore o maggiore di 147 kg per metro cubo.

Si applica la tariffa per le merci di peso maggiore di 350 kg per metro cubo, qualora tale tariffa applicata al peso reale della spedizione, ne determina la convenienza per il vettore.

Qualora il veicolo sia caricato al limite massimo della sua capacità, il volume tassabile è quello di tutto lo spazio interno utile disponibile.

3) L'applicazione delle tariffe per il trasporto delle merci aventi peso specifico inferiore a 147 kg per metro cubo, è subordinata in ogni caso, alla stipulazione di contratti scritti, a pena di nullità, a norma dell'art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, della durata minima di un anno.

Le tariffe per il trasporto delle merci di peso specifico fino a 147 kg per metro cubo, possono essere ridotte nella misura del 4,5 per cento, a partire dal 1° luglio 1989 alla condizione che siano garantite al vettore, le seguenti percorrenze a carico:

Distanza	Percorrenza annua garantita a carico
Media a carico	
km da 51 a 200	km 30.000
km da 200 a 400	km 50.000
km oltre 400	km 60.000

4) Le tariffe per il trasporto delle merci di peso specifico maggiore di 147 kg per metro cubo e fino a 350 kg, possono essere ridotte nelle misure previste nell'art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982 per il trasporto delle merci di peso maggiore di 350 kg per metro cubo, fatta eccezione per la sola classe di volume da 70 a 80 metri cubi, per la quale la riduzione della tariffa è del 7 per cento.

5) Restano valide le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1982 non modificate dal presente decreto.

6) Alle tariffe per il trasporto delle merci di peso inferiore a 350 kg per metro cubo, si applicano gli aumenti che saranno disposti dopo il 31 dicembre 1987.

7) Se i prezzi praticati per il trasporto delle merci di peso specifico minore di 350 kg per metro cubo, siano inferiori alle tariffe previste nel presente decreto, la differenza è recuperata in tre periodi semestrali, consecutivi a partire dal 1° luglio 1988.

La riduzione del 4,5 per cento, prevista nel precedente art. 5 per il trasporto delle merci di peso specifico fino a 147 kg per metro cubo, si applica a partire dal 1° luglio 1989.

Le tariffe per il trasporto delle stesse merci possono essere ridotte in ragione del 2 e 3 per cento, a partire, rispettivamente dal 1° luglio 1988 e dal 1° gennaio 1989.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 4, primo comma, secondo periodo, del D.M. 18 novembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982) è il seguente:

«Nel caso che il peso della merce sia inferiore a 350 kg per metro cubo, il peso tassabile deve essere ricavato moltiplicando il minimo anzidetto per il numero dei metri cubi costituenti la spedizione, con la condizione che il totale così calcolato non ecceda la portata utile del veicolo impiegato».

88A4432

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1988, registro n. 9, foglio n. 328, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra è stata autorizzata ad accettare con il beneficio di inventario l'eredità disposta dal sig. Luigi Franchi, nato a Verolanuova (Brescia) il 28 settembre 1896 e deceduto a Brescia il 15 dicembre 1983, con testamento olografo del 14 marzo 1983 pubblicato dal notaio dott. Franco Bossoni di Travagliato (Brescia) il 13 gennaio 1984 con il n. 12193 di repertòrio, consistente in un immobile sito in Brescia alla via S. Francesco d'Assisi n. 3, censito nel nuovo catasto ediliziò urbano di Brescia alla partita n. 3615, del valore di L. 22.500.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Brescia.

88A4418

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 2 novembre 1988, Beltramelli Mario Alberto, nato a Bologna il 4 novembre 1952 ed ivi residente, iscritto all'albo dei dottori commercialisti, è nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dall'11 gennaio 1986.

88A4416

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali delle imposte dirette

Con decreto ministeriale n. 14/3927 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Boscoreale (Napoli) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 363.325.120 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 388.209.339 iscritto a ruolo a nome delle ditte Com Sud S.r.l., Pomita S.r.l. e Cozzolino Ferdinando.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3890 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Brusciano (Napoli) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 133.293.390 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 142.896.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte Esposito Luigi; Guida Rosa; Trombetta Luisa e Ilat Sud S.r.l.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3904 del 22 settembre 1988 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Moschiano (Avellino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1989, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 157.133.240 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 170.797.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Romano Costantino.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Avellino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

88A4435

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1988 il dott. Francesco Paoletti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.E.L.M. - Cooperativa europea lavoratori del mobile - Società cooperativa a r.l., con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 ottobre 1988, in sostituzione del rag. Luciano Balducci, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1988 il rag. Luigi Oppedisano, nato ad Acri il 1° settembre 1951, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Lagarò», con sede in Celico (Cosenza), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'8 giugno 1970, in sostituzione dell'avv. Carmine Valentini.

88A4419

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Comunicato relativo alla pubblicazione dei provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria di film di lungometraggio.

Si comunica che nel supplemento ordinario n. 3 al n. 11 - anno 1987, del Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo è pubblicato l'elenco dei film di lungometraggio esclusi dalla programmazione obbligatoria e dai conseguenti benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213.

88A4417

MINISTERO DEL TESORO

N. 213

Corso dei cambi del 2 novembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1324,250	1324,250	1324,35	1324,250	1324,250	—	1324,200	1324,250	1324,250	1324,25
Marco germanico	743,300	743,300	744,30	743,300	743,300	—	743,460	743,300	743,300	743,30
Franco francese	217,770	217,770	217,80	217,770	217,770	—	217,800	217,770	217,770	217,77
Fiorino olandese	659,140	659;140	659,30	659,140	659,140	—	659,120	659,140	659,140	659,15
Franco belga	35,450	35,450	35,48	35,450	35,450	—	35,450	35,450	35,450	35,45
Lira sterlina	2346,750	2346,750	2349 —	2346,750	2346,750	—	2346,200	2346,750	2346,750	2346,75
Lira irlandese	1987,250	1987,250	1987 —	1987,250	1987,250	—	1987,050	1987,250	1987,250	—
Corona danese	192,830	192,830	192,90	192,830	192,830	—	192,830	192,830	192,830	192,82
Dracma	9,032	9,032	9,04	9,032	—	—	9,040	9,032	9,032	—
E.C.U.	1540,100	1540,100	1540,90	1540,100	1540,100	—	1540,500	1540,100	1540,100	1540,10
Dollaro canadese	1081,200	1081,200	1079 —	1081,200	1081,200	—	1080,550	1081,200	1081,200	1081,20
Yen giapponese	10,609	10,609	10,61	10,609	10,609	—	10,606	10,609	10,609	10,60
Franco svizzero	883,640	883,640	884 —	883,640	883,640	—	883,850	883,640	883,640	883,65
Scellino austriaco	105,688	105,688	105,85	105,688	105,688	—	105,690	105,688	105,688	105,68
Corona norvegese	199,860	199,860	200 —	199,860	199,860	—	199,850	199,860	199,860	199,85
Corona svedese	214,400	214,400	214,50	214,400	214,400	—	214,240	214,400	214,400	214,40
FIM	314,180	314,180	314,40	314,180	314,180	—	314,360	314,180	314,180	—
Escudo portoghese	8,964	8,964	8,96	8,964	8,964	—	8,980	8,964	8,964	8,96
Peseta spagnola	11,288	11,288	11,305	11,288	11,288	—	11,286	11,288	11,288	11,28
Dollaro australiano	1091,100	1091,100	1091 —	1091,100	1091,100	—	1090,750	1091,100	1091,100	1091,10

Media dei titoli del 2 novembre 1988

Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,400
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,775
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,725
» » » 22- 6-1987/91	86,350
» » » 18- 3-1987/94	73,450
» » » 21- 4-1987/94	72,450
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,100
» » » 10% 18- 4-1987/92	97 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96 —
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,325
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,200
» » » » 16- 8-1985/90	99,225
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,325
» » » » 1-11-1983/90	101,475
» » » » 18-11-1985/90	99,250
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,600
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 17- 1-1986/91	99,100
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,150
» » » » 18- 3-1986/91	99,100
» » » » 1- 4-1984/91	100,175
» » » » 1- 5-1984/91	100,150
» » » » 1- 6-1984/91	100,125
» » » » 1- 7-1984/91	99,725
» » » » 1- 8-1984/91	99,650
» » » » 1- 9-1984/91	99,675
» » » » 1-10-1984/91	99,800
» » » » 1-11-1984/91	99,500
» » » » 1-12-1984/91	99,500
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	98,850
» » » » 18- 4-1986/92	97,900
» » » » 19- 5-1986/92	96,700
» » » » 20- 7-1987/92	97,450
» » » » 19- 8-1987/92	98 —
» » » » 1-11-1987/92	97,900
» » » » 1-12-1987/92	97,950
» » » » 18- 6-1986/93	95,850
» » » » 17- 7-1986/93	96,375
» » » » 19- 8-1986/93	95,600
» » » » 18- 9-1986/93	96,175
» » » » 20-10-1986/93	96,750
» » » » 19-12-1986/93	96,400
» » » » 18-11-1987/93	96,800
» » » » 1- 1-1988/93	97,050
» » » » 1- 2-1988/93	97,100
» » » » 1- 3-1988/93	97,075
» » » » 1- 4-1988/93	97,500
» » » » 1-10-1987/94	97,775
» » » » 1- 2-1985/95	97,950
» » » » 1- 3-1985/95	93,950
» » » » 1- 4-1985/95	93,700
» » » » 1- 5-1985/95	93,475
» » » » 1- 6-1985/95	93,600
» » » » 1- 7-1985/95	94,875
» » » » 1- 8-1985/95	95,050
» » » » 1- 9-1985/95	95,200
» » » » 1-10-1985/95	95,775
» » » » 1-11-1985/95	95,875
» » » » 1-12-1985/95	95,975
» » » » 1- 1-1986/96	96,050
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,850
» » » » 1- 2-1986/96	96 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96	94,850
» » » » 1- 4-1986/96	94,350
» » » » 1- 5-1986/96	94,300
» » » » 1- 6-1986/96	94,200
» » » » 1- 7-1986/96	94,750
» » » » 1- 8-1986/96	94,725
» » » » 1- 9-1986/96	94,850
» » » » 1-10-1986/96	94,900
» » » » 1-11-1986/96	95,500
» » » » 1-12-1986/96	96 —
» » » » 1- 1-1987/97	95,925
» » » » 1- 2-1987/97	95,550
» » » » 18- 2-1987/97	95,500
» » » » 1- 3-1987/97	95,300
» » » » 1- 4-1987/97	94,375
» » » » 1- 5-1987/97	94,475
» » » » 1- 6-1987/97	95,375
» » » » 1- 7-1987/97	94,075
» » » » 1- 8-1987/97	95,050
» » » » 1- 9-1987/97	97,475
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,275
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,775
» » » 12,50% 1- 3-1989	100,975
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,825
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,250
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,325
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,675
» » » 9,25% 1- 2-1990	98 —
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,875
» » » 9.15% 1- 3-1990	97,650
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,550
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,800
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,400
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,525
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,400
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,225
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,300
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,300
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,400
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,200
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,725
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,125
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,300
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 8-1990	99
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,975
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,950
» » » 9,25% 1-10-1990	96,600
» » » 11,50% 1-10-1990	99,425
» » » 9,25% 1-11-1990	96,900
» » » 9,25% 1-12-1990	96,600
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,450
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,325
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,850
» » » 11,00% 1- 2-1992	93,950
» » » 9,15% 1- 3-1992	95,525
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,400
» » » 11,00% 1- 4-1992	97 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	95,450
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,300
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,475
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,275
» » » » 1983/90 11,50%	106,325
» » » » 1984/91 11,25%	106,925
» » » » 1987/91 8,75%	99,250
» » » » 1984/92 10,50%	107,125
» » » » 1985/93 9,60%	104,300
» » » » 1985/93 9,75%	105,025
» » » » 1985/93 9,00%	102,350
» » » » 1985/93 8,75%	101,825
» » » » 1986/94 8,75%	101,650
» » » » 1986/94 6,90%	94,325
» » » » 1987/94 7,75%	96,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M02118

N. 214

Corso dei cambi del 3 novembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1318,60	1318,60	1318,70	1318,60	1318,60	1318,62	1318,71	1318,60	1318,60	1318,60
Marco germanico	743,78	743,78	743,75	743,78	743,78	743,71	743,65	743,78	743,78	743,78
Franco francese	217,80	217,80	217,80	217,80	217,80	217,81	217,83	217,80	217,80	217,80
Fiorino olandese	659,48	659,48	659,50	659,48	659,48	659,49	659,50	659,48	659,48	659,48
Franco belga	35,483	35,483	35,475	35,483	35,483	35,48	35,48	35,483	35,483	35,48
Lira sterlina	2347 —	2347 —	2347 —	2347 —	2347 —	2347,40	2347,80	2347 —	2347 —	2347 —
Lira irlandese	1986 —	1986 —	1985 —	1986 —	1986 —	1986 —	1986 —	1986 —	1986 —	—
Corona danese	192,86	192,86	192,80	192,86	192,86	192,86	192,87	192,86	192,86	192,86
Dracma	9,038	9,038	9,04	9,038	—	—	9,03	9,038	9,038	—
E.C.U.	1541,50	1541,50	1541,25	1541,50	1541,50	1541,45	1541,40	1541,50	1541,50	1541,50
Dollaro canadese	1076,80	1076,80	1078 —	1076,80	1076,80	1076,75	1076,70	1076,80	1076,80	1076,80
Yen giapponese	10,61	10,61	10,60	10,61	10,61	10,60	10,609	10,61	10,61	10,61
Franco svizzero	885,55	885,55	885,60	885,55	885,55	885,61	885,67	885,55	885,55	885,55
Scellino austriaco	105,788	105,788	105,78	105,788	105,788	105,78	105,79	105,788	105,788	105,78
Corona norvegese	199,65	199,65	200 —	199,65	199,65	199,60	199,75	199,65	199,65	199,65
Corona svedese	214,23	214,23	214,25	214,23	214,23	214,24	214,26	214,23	214,23	214,23
FIM	314,71	314,71	314,60	314,71	314,71	314,71	314,72	314,71	314,71	—
Escudo portoghese	8,966	8,966	8,96	8,966	8,966	8,96	8,97	8,966	8,966	8,96
Peseta spagnola	11,282	11,282	11,28	11,282	11,282	11,28	11,288	11,282	11,282	11,28
Dollaro australiano	1092 —	1092 —	1093 —	1092 —	1092 —	1092,37	1092,75	1092 —	1092 —	1092 —

Media dei titoli del 3 novembre 1988

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,400
» 9% » » 1976-91	99,350
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,775
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,725
» » » 22- 6-1987/91	86,350
» » » 18- 3-1987/94	73,450
» » » 21- 4-1987/94	72,525
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100 —
» » » 10% 18- 4-1987/92	91 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96 —
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95,325
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,950
» » » TR 2,5% 1983/93	88 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,275
» » » » 16- 8-1985/90	99,175
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	101,450
» » » » 18-11-1985/90	99,200
» » » » 1-12-1983/90	100,150
» » » » 18-12-1985/90	99,700
» » » » 1- 1-1984/91	101,100
» » » » 17- 1-1986/91	99,125
» » » » 1- 2-1984/91	101,100
» » » » 18- 2-1986/91	99,175
» » » » 1- 3-1984/91	100,125
» » » » 18- 3-1986/91	99,150
» » » » 1- 4-1984/91	100,150
» » » » 1- 5-1984/91	100,150
» » » » 1- 6-1984/91	100,150
» » » » 1- 7-1984/91	99,725
» » » » 1- 8-1984/91	99,625
» » » » 1- 9-1984/91	99,650
» » » » 1-10-1984/91	99,725
» » » » 1-11-1984/91	99,875
» » » » 1-12-1984/91	99,150
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	100,300
» » » » 18- 4-1986/92	97,600
» » » » 19- 5-1986/92	96,700
» » » » 20- 7-1987/92	97,525
» » » » 19- 8-1987/92	98 —
» » » » 1-11-1987/92	97,900
» » » » 1-12-1987/92	97,975
» » » » 18- 6-1986/93	95,850
» » » » 17- 7-1986/93	96,400
» » » » 19- 8-1986/93	95,575
» » » » 18- 9-1986/93	96,100
» » » » 20-10-1986/93	96,675
» » » » 19-12-1986/93	96,400
» » » » 18-11-1987/93	96,850
» » » » 1- 1-1988/93	97,075
» » » » 1- 2-1988/93	97,050
» » » » 1- 3-1988/93	97 —
» » » » 1- 4-1988/93	97,500
» » » » 1-10-1987/94	97,800
» » » » 1- 2-1985/95	98,100
» » » » 1- 3-1985/95	93,850
» » » » 1- 4-1985/95	93,675
» » » » 1- 5-1985/95	93,350
» » » » 1- 6-1985/95	93,500
» » » » 1- 7-1985/95	94,875
» » » » 1- 8-1985/95	95,075
» » » » 1- 9-1985/95	95,250
» » » » 1-10-1985/95	95,750
» » » » 1-11-1985/95	95,875
» » » » 1-12-1985/95	95,975
» » » » 1- 1-1986/96	96 —
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,850
» » » » 1- 2-1986/96	95,350

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 3-1986/96	94,725
» » » » 1- 4-1986/96	94,300
» » » » 1- 5-1986/96	94,250
» » » » 1- 6-1986/96	94,275
» » » » 1- 7-1986/96	94,725
» » » » 1- 8-1986/96	94,725
» » » » 1- 9-1986/96	94,800
» » » » 1-10-1986/96	94,875
» » » » 1-11-1986/96	95,500
» » » » 1-12-1986/96	96 —
» » » » 1- 1-1987/97	95,850
» » » » 1- 2-1987/97	95,600
» » » » 18- 2-1987/97	95,600
» » » » 1- 3-1987/97	95,300
» » » » 1- 4-1987/97	94,375
» » » » 1- 5-1987/97	94,500
» » » » 1- 6-1987/97	95,250
» » » » 1- 7-1987/97	95,200
» » » » 1- 8-1987/97	94,825
» » » » 1- 9-1987/97	97,475
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1989	100,225
» » » 12,50% 1- 2-1989	100,700
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,450
» » » 12,00% 1- 4-1989	100,850
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,550
» » » 9,25% 1- 1-1990	98,375
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,675
» » » 9,25% 1- 2-1990	98,050
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,875
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,500
» » » 10,50% 1- 3-1990	95,575
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,800
» » » 10,50% 15- 3-1990	98,450
» » » 9,15% 1- 4-1990	95,575
» » » 10,50% 1- 4-1990	98,425
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,250
» » » 10,50% 15- 4-1990	98,450
» » » 9,15% 1- 5-1990	98,375
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,500
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,300
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,800
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,125
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,525
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,200
» » » 9,25% 1- 9-1990	98 —
» » » 11,25% 1- 9-1990	99 —
» » » 9,25% 1-10-1990	96,700
» » » 11,50% 1-10-1990	99,650
» » » 9,25% 1-11-1990	96,950
» » » 9,25% 1-12-1990	96,750
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,950
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,550
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,900
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,425
» » » 9,15% 1- 3-1992	94 —
» » » 9,15% 1- 4-1992	95,700
» » » 11,00% 1- 4-1992	96,950
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,600
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,300
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,175
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	101,450
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,500
» » » » 1983/90 11,50%	106,350
» » » » 1984/91 11,25%	107 —
» » » » 1987/91 8,75%	99,300
» » » » 1984/92 10,50%	107,125
» » » » 1985/93 9,60%	104,350
» » » » 1985/93 9,75%	105,500
» » » » 1985/93 9,00%	102,450
» » » » 1985/93 8,75%	101,625
» » » » 1986/94 8,75%	101,600
» » » » 1986/94 6,90%	94,325
» » » » 1987/94 7,75%	96,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M03118

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di magistero:

psicologia.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

metodologia clinica (afferente alla medicina interna).

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

mineralogia.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale:

economia politica II.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A4450

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 1988, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 181,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1988 rispetto a ottobre 1987 risulta pari a più 4,7 (quattrovirgolasette).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1988 rispetto a ottobre 1986 risulta pari a più 10,3 (diecivirgolatre).

88A4462

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile nel comune di S. Giovanni Incarico

Con D.A. n. 185 del 7 maggio 1988 si è disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale di mq 100 posto in margine della s.s. n. 82 «Via della Valle del Liri» ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di S. Giovanni Incarico al foglio n. 5, particelle n. 275 e n. 537.

88A4420

PROVINCIA DI BOLZANO

Autorizzazione all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Plose» di Bressanone

Come previsto dal decreto ministeriale 1° febbraio 1983, con decreto dell'assessore provinciale alla sanità n. 1078 del 13 ottobre 1988 alla ditta «Fonte Plose S.p.a.», con sede e stabilimento in Bressanone (Bolzano), via Julius Durst n. 12, partita IVA n. 00576920219, è stata concessa l'autorizzazione ad utilizzare le nuove etichette dell'acqua minerale naturale «Plose» nei tipi addizionata e non addizionata di anidride carbonica per i contenitori in vetro della capacità di 100, 92, 44 e 22 cl.

Al succitato atto sono stati allegati gli esemplari delle etichette e dei relativi bollini di spalla che ne fanno parte integrante.

88A4407

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 9 settembre 1988, n. 440 concernente: «Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969 recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 17 ottobre 1988).

Nell'allegato al decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato alla pag. 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella colonna relativa alla dose d'impiego, in corrispondenza della voce *b)* adulti, alla prima riga, dov'è scritto: «*20000-20000* mg/kg», leggasi: «*2000-20000* mg/kg».

88A4442

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 220.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . L. 105.000
- semestrale . . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 375.000
- semestrale . . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 120.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189